


**AG
E
A
-
O
r
g
a
n
i
s
t
r
u
z
i
o
n
i
o
p
e
r
a
g
r
i
c
o
l
t
u
r
a**

Regime di Aiuto ai Foraggi Essiccati

Regg. (CE) n. 1234/2007 e n. 382/05
e successive modifiche ed integrazioni

Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli

Campagna 2010/11



Indice

1.PREMESSA	4
1.1 Gli Organismi coinvolti nel sistema controlli	4
2.PRINCIPI GENERALI DELLA OCM FORAGGI ESSICCATI (REGG. N. 1234/2007 E N. 382/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)	4
2.1 Aiuto alla trasformazione	4
2.2 Condizioni generali per accedere al regime di aiuto	4
2.3 Foraggi esclusi dal beneficio dell'aiuto e casi particolari	5
3.SISTEMA DEI CONTROLLI	6
3.1 Aspetti generali	6
3.2 Quadro sintetico dei controlli affidati a SIN	7
4.CONTROLLI IN LOCO	7
4.1 Controlli presso le imprese di trasformazione.....	8
4.1.1 Controllo in contraddittorio delle caratteristiche qualitative e quantitative dei foraggi essiccati in uscita.....	8
4.1.2 Controlli mensili delle caratteristiche qualitative e quantitative dei foraggi essiccati in uscita e del riscontro mensile delle quantità richieste ad aiuto	11
4.1.2.1 Comunicazione delle lavorazioni di prodotti non soggetti all'aiuto.....	13
4.1.3 Controllo in loco della contabilità di magazzino, finanziaria (ordinaria ed industriale)	14
4.1.4 Controlli della contabilità ia.....	15
4.1.5 Verifica dei dati contabili di magazzino.....	17
4.1.6 Controllo della contabilità ordinaria – Consumi ergetici.....	18
4.1.7 Riscontro fisico della giacenza del prodotto trasformato.....	20
4.1.8 Controlli di riconciliazione della contabilità di magazzino con la contabilità finanziaria (contabilità ordinaria).....	20
4.1.8.1 Documenti necessari per il controllo della riconciliazione.....	21
4.1.8.2 Riconciliazione dei dati contabili.....	22
4.2 Controlli presso i produttori agricoli.....	22
4.3 Controlli presso gli acquirenti riconosciuti.....	23
4.4 Controlli presso le ditte commerciali e i destinatari finali dei foraggi essiccati	25
5.GESTIONE DEI SOSPESI RELATIVI AI CONTROLLI DI CONTABILITÀ DI MAGAZZINO, FINANZIARIA (ORDINARIA ED INDUSTRIALE).....	27
6.ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	28
7. GESTIONE DEGLI ARCHIVI.....	28
8.TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI.....	28
Note.	29
Allegati A. 2 Tabella modulistica; Schemi; Schede	30

QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

- Reg. (CE) n. 1122 della Commissione, del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- Reg. (CE) n. 432/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005;
- Nota della Commissione Europea prot. AGR 25595 del 28 settembre 2006;
- Reg. (CE) n. 116/2007 della Commissione, del 7 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005;
- Reg. (CE) n. 1388/2007 della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005;
- Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Reg. (CE) n. 232/2008 della Commissione, del 14 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005;
- Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005;
- Reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Reg. (CE) n. 230/2009 del 19 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005;
- Nota della Commissione Europea – Dir.ne Gen.le Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 1603 del 23 gennaio 2009;
- Nota della Commissione Europea – Dir.ne Gen.le Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 7270 del 25 marzo 2009;
- D.M. MIPAAF del 15 marzo 2005 di attuazione del regolamento (CE) n. 382/05;
- Circolare AGEA prot. 20715 n. 8 del 6 aprile 2006, relativa al Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare ;
- Circolare AGEA prot. 621/UM n. 11 del 9 marzo 2009, relativa alle modalità per il riconoscimento delle imprese di trasformazione di foraggi e degli acquirenti di foraggi da essiccare e/o da macinare;
- Nota Agea Prot. N. DPTU. 2008. 1374 del 25-09-08;
- Nota Agea Prot. N. DPTU. 2008. 1375 del 25-09-08;
- Nota CE Prot. N.° D-09-7270 del 25/03/2009;
- Circolare AGEA n.° 19 del 07/06/2010;
- DM 20 aprile 1978;
- DM 99 del 15/03/2005;
- Nota Area Coordinamento prot. ACIU.408 del 20 marzo 2009;
- Nota Area Coordinamento prot. ACIU.179 del 10/03/2010;
- Nota Area Coordinamento prot. ACIU.179 del 10/03/2010;
- Note Accordo Organismi Pagatori;
- Manuale controlli – Agea Pagatore per la campagna 2007-2008;
- Nota Commissione Europea, del 27 luglio 2008;

1. PREMESSA

Di seguito sono definite le istruzioni operative da adottare nell'ambito dei controlli relativi al Settore foraggi essiccati. Il presente documento recepisce quanto indicato nel Manuale controlli – Agea Pagatore per la campagna di commercializzazione 2007-2008 e quanto previsto dalla Circolare AGEA n.° 19 del 07/06/2010. Si evidenzia inoltre che le seguenti istruzioni operative si applicano nelle Regioni di competenza dell'Organismo Pagatore AG.E.A, e nelle regioni dove operano gli Organismi Pagatori quali Arpea, Oplo e Arbea.

1.1 Gli Organismi coinvolti nel sistema controlli

Gli Organismi coinvolti nel sistema controlli sono:

- AGEA Coordinamento;
- Organismo Pagatore AGEA come indicato tra i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del Reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio;
- Altri Organismi Pagatori (AVEPA, ARPEA, AGREA, OPLO, ARTEA, ARBEA, Appag, Bolzano - Bozen);
- REGIONE quale organismo delegato al controllo amministrativo dei contratti, delle domande e al rilascio del "Nulla Osta" al pagamento dell'aiuto;
- Soggetto Delegato ai Controlli, SIN a cui l'Organismo Pagatore AGEA ha demandato i controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente per il settore foraggi essiccati, come di seguito indicato.

2. PRINCIPI GENERALI DELLA OCM FORAGGI ESSICCATI (REGG. N. 1234/2007 E N. 382/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

2.1 Aiuto alla trasformazione

L'aiuto alla trasformazione è destinato ai foraggi essiccati come indicato dai Regg. (CE) n. 1234/2007 e n. 382/05 e successive modifiche ed integrazione.

La normativa comunitaria ha fissato l'aiuto pari a 33 euro/t, sia per i foraggi essiccati al sole (in pellet) che per i foraggi disidratati (in balle o in pellet), da riproporzionare in base all'eventuale superamento del plafond indicato. Per questa OCM è stato fissato un quantitativo massimo garantito (QMG) pari a 4.855.900 tonnellate da ripartire tra i diversi Stati membri. Il quantitativo nazionale garantito (QNG) assegnato all'Italia è di 685.000 tonnellate.

Si evidenzia che l'aiuto è erogato alle imprese di *trasformazione riconosciute* (definite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale) successivamente alle verifiche e ai controlli previsti.

Si ricorda comunque che anche se l'aiuto è unico, sia per i foraggi essiccati al sole che per i foraggi disidratati, i due processi di trasformazione devono restare rintracciabili a livello di contabilità.

2.2 Condizioni generali per accedere al regime di aiuto

Di seguito sono indicate le principali condizioni per accedere al regime di aiuto:

- **i foraggi da avviare alla trasformazione** devono essere:
 - prodotti su superfici agricole correttamente dichiarate in domanda unica di pagamento (Circolare AGEA n. n.° 19 del 07/06/2010 Prot. N. 2019.979/UMU - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Campagna 2008);
 - oggetto di contratti e/o dichiarazioni di consegna (Circolare AGEA n.° 19 del 07/06/2010 PROT. 2019.979/UMU – Istruzioni applicative generali e procedure del Settore Foraggi essiccati - Campagna 2010-2011), tra il produttore agricolo e l'acquirente riconosciuto o l'impresa di

trasformazione riconosciuta. Nel caso in cui vi sia un contratto tra produttore agricolo e l'acquirente riconosciuto, anche il successivo passaggio tra l'acquirente riconosciuto e l'impresa di trasformazione deve essere formalizzato attraverso un contratto;

- **i foraggi da destinare alla trasformazione devono essere trasformati da un'impresa di trasformazione riconosciuta:** per la campagna 2010-2011 la procedura relativa al Riconoscimento delle imprese di trasformazione, e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare, è quella definita dalla Circolare dell'Organismo Pagatore AGEA n.° 19 del 07/06/2010 PROT. 2019.979/UMU
- **l'impresa di trasformazione riconosciuta può beneficiare dell'aiuto** quando:
 - rientri in almeno una delle categorie di cui all'art. 86 par. 1 del reg. (CE) 1234/2007;
 - abbia una contabilità di magazzino che permetta di rintracciare tutte le categorie di foraggi essiccati;
 - permetta lo svolgimento dei controlli e fornisca tutti i documenti necessari per accertare il diritto all'aiuto;
- **i foraggi trasformati ammissibili all'aiuto:**
 - i prodotti oggetto dell'aiuto sono i foraggi essiccati (come definiti all'art. 1, punto d del Reg. (CE) n. 1234/2007) che al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione rispondano ai seguenti requisiti in conformità all'art. 86 par. 2 del Reg. (CE) n. 1234/2007:
 - a) **tenore massimo di umidità:**
 - **14%** per i foraggi essiccati al sole e per i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinatura, per i concentrati di proteine e per i prodotti disidratati e per gli altri foraggi disidratati (esempio commercializzati in balloni); modificato con nota Ce prot. N. D-09-7270 del 25/03/2009
 - b) **tenore minimo di proteine grezze totali,** riferito alla sostanza secca:
 - **15%** per i prodotti di cui all'allegato I parte IV, lett. a) e lett. b) secondo trattino – Reg. (CE) 1234/2007 (pellet e balloni);
 - **45%** per i prodotti di cui all'allegato I parte IV, lett. b) primo trattino – Reg. (CE) 1234/2007 (concentrati proteici) ;
 - c) **siano di qualità mercantile sana e leale;**
 - inoltre in conformità all'art. 3 del Reg. (CE) n. 382/2005, si considerano ammissibili al beneficio dell'aiuto, i prodotti rispondenti ai requisiti previsti in materia di commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, che escano, nello stato in cui si trovano, o sotto forma di miscela², dal perimetro dell'impresa di trasformazione;
- **presentazione da parte dell'impresa di trasformazione della domanda di aiuto mensile** alla trasformazione con allegata la documentazione richiesta (con le modalità indicate nella Circolare AGEA n.° 19 del 07/06/2010 PROT. 2010.979/UMU - Istruzioni applicative generali e procedure del Settore Foraggi essiccati - Campagna 2010-2010);
- **esito positivo dei controlli amministrativi mensili e dei controlli in loco.**

2.3 Foraggi esclusi dal beneficio dell'aiuto e casi particolari

Sono esclusi dal beneficio dell'aiuto i foraggi coltivati su superfici che beneficiano di un regime di aiuto contemplato al titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, sulle superfici che beneficiano di un aiuto alle sementi certificate, di cui al cap. 9 del titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003, l'esclusione dall'aiuto alla trasformazione in foraggi è limitata alle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi.

L'immissione all'interno del perimetro dell'impresa di trasformazione di prodotti diversi dai foraggi da

² come definita all'art. 2 Reg. CE n. 382/2005 la «miscela» è un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione, e aggiunte. Le «aggiunte» sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove. Tuttavia, un foraggio essiccato contenente aggiunte nel limite massimo del 3 % del peso totale del prodotto finito non è considerato una miscela, purché il tenore di azoto totale rispetto alla sostanza secca dell'aggiunta non superi il 2,4 %;

destinare alla trasformazione (nell'ambito della OCM foraggi essiccati), per la fabbricazione di miscele, deve essere preventivamente comunicata dall'impresa, via fax e/o via e-mail, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'immissione all'Ufficio di Coordinamento SIN.

Nella comunicazione devono essere specificati la data di immissione dei prodotti, la natura e i quantitativi dei prodotti oggetto della lavorazione, il periodo di lavorazione (con la data di inizio e con la data di fine lavorazione).

Qualora l'immissione si riferisca a foraggi già essiccati e/o macinati da un'altra impresa, l'impresa di trasformazione ricevente specifica, nella comunicazione all'Ufficio di Coordinamento SIN, il fornitore, l'origine e la natura di tali foraggi. In tal caso, l'immissione può aver luogo soltanto sotto il controllo della SIN.

Si ricorda che i foraggi trasformati usciti dall'impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima impresa solo per esservi nuovamente imballati. L'impresa di trasformazione deve dare comunicazione formale all'Ufficio di Coordinamento SIN. I prodotti ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa di trasformazione non possono essere depositati insieme ai foraggi essiccati e/o macinati. Essi vanno inoltre registrati nella contabilità dell'impresa a norma dell'art. 12, par. 1 del Reg. (CE) n. 382/2005.

3. SISTEMA CONTROLLI

3.1 Aspetti generali

Per rendere efficace il regime di aiuti al *Settore Foraggi essiccati*, e garantire l'osservanza dei requisiti che danno diritto all'aiuto, si effettuano i controlli amministrativi e i controlli in loco come indicato agli artt. 22 bis, 23, 24, 25, 26 e 27 del Reg. (CE) n. 382/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

In tal senso il *Sistema Controlli* riguarda tutti i soggetti coinvolti nella filiera foraggi essiccati, come di seguito riportato:

- agricoltore, quale produttore agricolo dei foraggi da destinare alla trasformazione, quale persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della Comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola,
- acquirente riconosciuto, quale persona fisica o giuridica, ai sensi dell'art. 90 lett. e) del Reg. (CE) n. 1234/2007 e art. 2 Reg. (CE) n. 382/2005, debitamente riconosciuta da AG.E.A., che acquista foraggi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione;
- impresa di trasformazione di foraggi essiccati ai sensi dell'articolo 87 del Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 2 Reg. (CE) n. 382/2005, debitamente riconosciuta da A.G.E.A., quale beneficiario dell'aiuto;
- ditta di commercializzazione quale operatore che venda i foraggi essiccati (la partita) acquistati dalle imprese di trasformazione senza apportare ulteriori trasformazioni al prodotto;
- destinatario finale del prodotto, l'ultima persona che abbia ricevuto la partita nella stessa forma che aveva al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione, che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l'alimentazione degli animali, ai sensi dell'art. 2 Reg. (CE) n. 382/2005 .

Si evidenzia che i controlli, come indicato dalla normativa comunitaria, sono finalizzati al controllo di almeno il 5% delle quantità dei foraggi in uscita, al riscontro fino al destinatario finale (Reg. (CE) 382/2005 art. 27 punto 1 lett. a) e all'accertamento in campo sulle particelle condotte dai produttori agricoli per verificare le superfici agricole su cui sono coltivati i foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art. 27 punto 1 lett. b). Questi controlli in campo sono svolti nell'ambito del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) previsto per la Domanda Unica di pagamento.

3.2 Quadro sintetico dei controlli affidati a SIN

Di seguito sono elencati gli ambiti ed i soggetti oggetto dei controlli affidati a SIN (controlli in loco capitolo 4):

- a) i produttori agricoli (paragrafo 4.1);
- b) le imprese di trasformazione riconosciute (paragrafo 4.2);
- c) gli acquirenti riconosciuti (paragrafo 4.3);
- d) i destinatari finali dei foraggi trasformati ed eventuali ditte di commercializzazione (paragrafo 4.4).

Inoltre Sin effettua alcune verifiche amministrative legate alle domande di aiuto mensili (capitolo 4).

Tutti i controlli devono essere formalizzati con la compilazione di almeno tre copie firmate in originale degli appositi verbali di controllo.

- una per il SIN/comparto operativo (con gli eventuali allegati del verbale);
- una per la regione che opera nella istruttoria delle prassi amministrative (con gli eventuali allegati del verbale);
- una ulteriore copia del solo verbale, a conclusione della verifica deve essere consegnata al soggetto oggetto di controllo.

Il tecnico incaricato del controllo completa l'accertamento riportando sul retro di ciascun documento verificato <<Controllo SIN, la data del controllo e la sua firma>> e tracciando nel caso del registro di magazzino, sotto l'ultima operazione verificata (sia per le operazioni di entrata che di uscita) una riga rossa con data del controllo e la sua firma.

Il tecnico controllore allega al verbale (copia SIN\comparto operativo) tutti i documenti indispensabili per il proseguo dei controlli alla filiera commerciale annotandoli nello spazio note.

Nello spazio note riportare qualsiasi annotazione significativa che può pregiudicare il buon esito della campionatura e descrivere obbligatoriamente il tipo e numero dei documenti allegati.

4. CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco, come indicato dalla normativa comunitaria, sono distinti in:

- a) **controlli principali**, da effettuare presso le imprese di trasformazione (art. 26 Reg. (CE) n. 382/2005).

I **controlli principali (capp 4.1)** sono di natura contabile e finanziaria e riguardano la verifica della contabilità di magazzino, la contabilità ordinaria e finanziaria relativamente:

- alle estrazioni a campione delle transazioni commerciali in entrata ed in uscita;
- alla regolarità delle registrazioni sui registri di carico e scarico;
- al riscontro delle corrispondenti operazioni finanziarie,
- alla congruità delle lavorazioni e delle uscite rispetto alle forniture;
- alla congruità dei consumi energetici.

- b) **controlli supplementari**, da effettuare presso gli altri soggetti della filiera, quali fornitori della materia prima (produttori agricoli e acquirenti riconosciuti) presso gli operatori (eventuali ditte commerciali e destinatari finali) a cui sono stati consegnati i foraggi essiccati (art. 27 Reg. n. (CE) 382/2005).

I **controlli supplementari sono di natura contabile (cap. 4.2; 4.3; 4.4)** e sono svolti nei riguardi dei produttori agricoli, presso gli acquirenti riconosciuti, le ditte di commercializzazione e i destinatari finali. Essi completano le verifiche di natura contabile effettuate presso l'impresa di trasformazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 punto 1 lett. a) del Reg. (CE) 382/2005, ed in tal senso sono effettuati al fine di riscontrare:

- per quanto riguarda i produttori agricoli
 - la verifica dei pagamenti presso l'Impresa di trasformazione **di almeno 5%** delle transazioni contabili selezionate nel registro di magazzino in entrata presso l'impresa di trasformazione (che devono corrispondere almeno al 5% del peso dei foraggi da trasformare); non devono essere perseguiti presso i produttori agricoli il riscontro dei pagamenti se non quelli rimasti in sospeso al termine dei tutti i controlli contabili di una intera campagna di commercializzazione.
- per quanto riguarda gli acquirenti riconosciuti
 - **almeno 5%** delle transazioni contabili selezionate nel registro di magazzino in entrata presso l'impresa di trasformazione (che devono corrispondere almeno al 5% del peso dei foraggi da trasformare);
- per quanto riguarda i destinatari finali e l'eventuale precedente passaggio presso le ditte commerciali
 - la destinazione finale (dopo l'eventuale controllo effettuato presso la ditta commerciale) di **almeno il 5%** delle transazioni contabili selezionate nel registro di magazzino in uscita (che devono corrispondere almeno al 5% del peso dei foraggi trasformati usciti).

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà effettuato secondo le modalità descritte nel punto 4.1

4.1 Controlli presso le imprese di trasformazione

I controlli presso le imprese di trasformazione sono effettuati per il riscontro :

- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei foraggi trasformati in uscita (controlli delle uscite di foraggio trasformato in contraddittorio);
- del riscontro mensile delle quantità richieste come anticipo aiuto;
- della contabilità di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale) e della verifica dei consumi energetici (controllo che sono effettuati in loco trimestralmente);
- riscontro fisico della giacenza di magazzino (da effettuarsi il 31 marzo di ciascuna campagna di commercializzazione, ed in aggiunta anche quando se ne riscontri la necessità);
- controlli di riconciliazione della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria ordinaria (controllo annuale da effettuarsi prima del pagamento del saldo).

4.1.1 Controllo in contraddittorio delle caratteristiche qualitative e quantitative dei foraggi essiccati in uscita

I controlli in contraddittorio delle caratteristiche qualitative e quantitative hanno la finalità di validare l'intero processo di pesatura e di campionamento dei foraggi essiccati, compreso quello eseguito dall'impresa di trasformazione.

Tabella delle Caratteristiche Qualitative e Quantitative

prodotti ammissibili	tenore massimo di umidità		tenore minimo di proteine	
	12%	14%	15%	45%
Foraggi essiccati al sole		X	X	
Foraggi disidratati macinati ¹		X	X	
Concentrati proteici		X		X
Prodotti disidratati		X	X	
Altri foraggi disidratati ²		X	X	

SIN pianifica ed effettua i controlli inopinati ed in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa di trasformazione al fine di prelevare i campioni di almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati in uscita dall'impresa, ed almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati che nel corso della campagna sono stati miscelati nell'impresa stessa (art. 10 del Reg. (CE) n. 382/2005) con materie prime diverse da quelle di cui l'art. 1 lett. d) del Reg. (CE) n. 1234/2007.

Per una migliore organizzazione del controllo si procedere a controlli inopinati mensili: i dati di sintesi saranno riportati nella Check - List dei Controlli delle Domande di Aiuto (**allegato 9**) nella sez. V – Dati Quantitativi riportati.

La pianificazione delle visite in loco avviene in base alle comunicazioni inviate dall'impresa di trasformazione "via fax" e/o "via e-mail" all'Ufficio di Coordinamento Sin. In tal senso l'impresa di trasformazione è tenuta ad inoltrare:

- o una comunicazione mensile, relativa alla stima delle quantità di foraggi trasformati che presumibilmente usciranno nel mese successivo (entro il giovedì dell'ultima settimana del mese);
- o una comunicazione settimanale (entro il giovedì che precede la settimana) relativa alla piano delle uscite dei foraggi essiccati e/o di miscele di questi, previste per la settimana successiva precisandone: le date, gli orari, il numero di uscite previste e le quantità, ai sensi all'art. 4 comma 1 del DM prot. n. D/99 del 15 marzo 2005.

Nel caso di mancata comunicazione delle uscite l'impresa di trasformazione non potrà richiedere l'aiuto comunitario, per i quantitativi non oggetto di comunicazione preventiva.

Il tecnico incaricato del controllo e/o l'Ufficio di Coordinamento SIN dovrà formalizzare la ricezione delle comunicazioni nella Check - List dei Controlli delle Domande di Aiuto (allegato 9).

Il tecnico incaricato del controllo presso l'impresa procede:

➤ **relativamente al controllo in contraddittorio delle caratteristiche qualitative e quantitative:**

- o al riscontro, almeno una volta al mese, della congruità di quanto indicato nei piani delle uscite inviati dall'impresa di trasformazione con la verifica durante la giornata di tutte le uscite comunicate, indicando l'esito della verifica nel campo predisposto nel verbale;
- o alla verifica della tipologia di prodotto in uscita (pellet di foraggi essiccati al sole e/o di foraggi disidratati, balle di foraggi disidratati);
- o per ogni carico in uscita, da cui verrà prelevato il campione al riscontro:
 - della targa dei mezzi di trasporto;

¹ in pellet ² foraggi disidratati in balloni

- della destinazione del prodotto;
- del peso dei foraggi essiccati in uscita;
- **al prelievo dei campioni di foraggi essiccati** (come indicato nella scheda 1 allegata):
 - in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa di trasformazione;
 - su un quantitativo non superiore a 110 t per singola partita⁶ di foraggi trasformati in uscita (come indicato al comma 1 del punto 3 dell'art. 10 del Reg.(CE) n. 382/2005); in questo caso specifico l'Impresa, con propria dichiarazione da riportare sull'allegato c – verbale prelievo campione, ha la facoltà di far estrapolare un unico campione su una quantità di foraggio uscita nella stessa giornata e non superiore a 110 t.
 - nel caso di miscelazione, all'interno dell'impresa di trasformazione, dei foraggi essiccati in uscita con aggiunte (all'art., 2 punti 6 e 9 del Reg.(CE) n. 382/2005) per l'accertamento del tenore di umidità e del tenore di proteine grezze totali dei foraggi essiccati che compongono la miscela, deve essere rispettato quanto indicato al prf. 9.14 al sesto capoverso della Circolare AGEA n. 19 del 07/06/2010:
 - nel caso in cui la miscela venga preparata prima o durante l'essiccazione, il campione viene prelevato dopo l'essiccazione artificiale e sarà accompagnato da un'avvertenza che indica che si tratta di una miscela precisando la natura dell'aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca e il tasso d'incorporazione nel prodotto finito;
 - i campioni prelevati, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e sigillati (in modo non manomissibile). Il sigillo, apposto attraverso la pinza, sarà in piombo e riporterà lo stesso numero di identificazione della pinza stessa (numero identificativo alfanumerico univoco come ad esempio *S/N 24*):
 - ciascun cartellino deve riportare: il numero del campione prelevato, il numero e peso della partita da cui è stato prelevato il campione, l'eventuale indicazione che trattasi di un campione prelevato da miscela, la data del prelievo, il/i numero/i DdT dei carichi dai quali è stato prelevato il campione, la firma del tecnico e del rappresentante dell'impresa, e il riferimento al prelievo in contraddittorio;
 - due esemplari del campione sono inviati al laboratorio di analisi pubblico o privato autorizzato dall'Organismo Pagatore AGEA ;
 - un esemplare del campione è conservato dall'Organismo di controllo;
 - un esemplare del campione è conservato dall'impresa di trasformazione per eventuali ulteriori analisi, nel caso di un riscontro analitico non positivo.

Al fine di formalizzare il controllo in loco il tecnico incaricato redige l'apposito verbale (**allegato c**). Successivamente al campionamento le partite di foraggi essiccati, possono uscire dall'impresa di trasformazione.

Il referto di analisi relativo al campione prelevato in contraddittorio deve riportare il riferimento che identifichi il "Campione prelevato in contraddittorio".

Qualora nel corso dei controlli tecnici venga riscontrata la presenza di campioni non sigillati e cartellinati riferiti a partite uscite a giornate precedenti, ne deve essere data immediata comunicazione.

Si ricorda che tutte le spese relative alle analisi dei campioni (analisi e trasporto), comprese quelle relative ai campioni prelevati in contraddittorio, sono a carico dell'impresa di trasformazione.

Si evidenzia inoltre che il foraggio essiccato, in uscita oggetto di campionamento in contraddittorio, non deve essere sottoposto ad ulteriori prelievi ed analisi da parte dell'impresa di trasformazione.

Tutte le partite uscite, comprese quelle campionate in contraddittorio, devono essere rintracciabili attraverso:

- l'attribuzione di un numero progressivo collegato e riportato su ciascun campione prelevato;
- i dati contabili dei carichi che costituiscono la partita, quale il numero del DDT (eventuale buono di consegna) indicato sul registro di scarico nel campo predisposto sul portale SIAN e nel registro di magazzino di carico e scarico tenuto presso l'impresa di trasformazione.

Inoltre durante le verifiche il tecnico incaricato del controllo procede presso l'impresa di trasformazione:

- **in occasione del primo prelievo del campione in contraddittorio della campagna di commercializzazione**, all'acquisizione di una copia del certificato di taratura del sistema di pesatura, rilasciato dall'Ente di certificazione, e verbalizza l'acquisizione nell'apposito verbale (allegato b);
- **in occasione della richiesta di anticipo di aiuto mensile**: all'acquisizione degli originali dei certificati delle analisi, relativi ai foraggi essiccati usciti durante il mese precedente e della copia della prima e dell'ultima pagina del registro di magazzino (del mese oggetto di controllo) per il successivo riscontro della corrispondenza con quanto indicato dall'impresa nella domanda di aiuto del mese in oggetto; l'acquisizione sarà verbalizzata nel campo note presente nell'allegato c. (vedi paragrafo 4.2.1.2).

Ad integrazione di quanto sopraindicato si rimanda a quanto riportato nella scheda 1.

4.1.2 Controlli mensili delle caratteristiche qualitative e quantitative dei foraggi essiccati in uscita e del riscontro mensile delle quantità richieste ad aiuto.

L'impresa di trasformazione a seguito delle uscite di foraggi essiccati, relative al mese oggetto della richiesta di aiuto, presenta la domanda di aiuto (mensile), che l'Ufficio di Coordinamento SIN può stampare in modalità definitiva.

Al fine del riscontro dei dati inseriti dall'impresa di trasformazione nella domanda di aiuto il tecnico incaricato dei controlli procede in loco ed in occasione di una verifica di uscita in contraddittorio, all'acquisizione presso l'impresa di trasformazione della copia della prima e dell'ultima pagina del registro di magazzino (del mese oggetto di controllo) e degli originali dei certificati di analisi tutto entro i venti giorni successivi alla presentazione della domanda di aiuto dell'impresa (riscontrabile a portale).

Il tecnico incaricato delle verifiche dovrà svolgere, per ciascuna impresa di trasformazione, i controlli mensili riportati nella Check - List dei Controlli delle Domande di Aiuto (**allegato 9**) e di seguito riportati, certificandone l'effettuazione attraverso i campi predisposti (sez IV):

1. ricezione delle comunicazioni preventive da parte dell'Impresa di Trasformazione per tutte le uscite del prodotto richiesto all'aiuto (vedi paragrafo 4.2.1);
2. verifica del prelievo in contraddittorio dei campioni del prodotto in uscita dallo stabilimento (vedi paragrafo 4.2.1) ;
3. verifica della concordanza delle risultanze di fine mese riportate nel registro di Carico/Scarico con i dati inseriti nel portale SIAN (la copia dell'ultima pagina del registro

del mese di riferimento dovrà essere preventivamente acquisita agli atti) ai fini dell'ammissibilità all'aiuto dei quantitativi richiesti ;

4. verifica dei risultati delle analisi dei campioni di prodotto uscito e loro ammissibilità in termini di umidità e proteine e tracciatura dell'esito della verifica sul portale SIAN (vedi paragrafo 4.2.1);

5. verifica, per le imprese di disidratazione, della congruenza sul portale SIAN dei consumi indicati nel bilancio energetico con i quantitativi trasformati e con quelli richiesti all'aiuto (effettuata tramite portale).

Per quanto sopra indicato il tecnico incaricato procede presso l'impresa di trasformazione:

1. ai controlli inopinati sui foraggi trasformati in uscita, al fine di verificare in contraddittorio:
 - a. le caratteristiche qualitative (umidità e proteine) attraverso il prelievo di campioni;
 - b. le caratteristiche quantitative attraverso l'accertamento del peso dei carichi;
2. all'acquisizione della copia della prima e dell'ultima pagina del registro nel registro di Carico/Scarico del mese di riferimento e degli originale dei certificati delle analisi al fine di accertare, la corrispondenza con quanto indicato, dall'impresa stessa, nella domanda di aiuto; ovvero si deve attentamente verificare se c'è concordanza tra i dati riportati nel registro di carico e scarico della Impresa relativamente al mese oggetto di controllo e quelli inseriti a nel sistema informatico SIAN.

L'ultima pagina dovrà riportare una linea di chiusura mese.

3. al controllo se tutte le uscite di foraggio richieste oggetto di richiesta di aiuto siano state comunicate e registrate tutte correttamente sul registro di scarico. Questo controllo deve essere fatto confrontando le date di uscita inserite dall'Impresa al sistema informatico SIAN, il registro di scarico e la stampa riepilogativa SIN nel quale vengono registrate tutte le comunicazione preventive settimanali pervenute.
4. verificare se sono congrui le quantità di materia prima da lavorare ricevute con quelle trasformate ed uscite richiesti ad aiuto. A tale proposito si trasmette alla Organismi regionali delegati al controllo copia dell'ultima pagina del registro di carico e scarico stampato in via definitiva relativa al mese richiesto a premio unitamente alla check-list.

Successivamente il Coordinamento SIN, presso il proprio ufficio, effettua le verifiche sopraindicate utilizzando il portale SIAN, per accertare:

- la presenza di tutti i certificati di analisi;
- la corrispondenza dei certificati d'analisi con quanto riportato nelle uscite oggetto della domanda di aiuto;
- la conformità dei parametri qualitativi con quanto previsto dalla normativa;
- la congruità delle quantità richieste all'aiuto con quanto riscontrato nelle copie delle pagine del registro di magazzino acquisite presso l'impresa di trasformazione.
- la congruità, per le imprese di disidratazione, delle quantità richieste all'aiuto con i consumi dei quantitativi trasformati indicati nel bilancio energetico.

I risultati della verifica vengono riportati sull'apposita *Maschera – Controllo Analisi* del portale, che riporta in campi distinti:

- i dati dichiarati dalla ditta;
- i dati rilevati dal referto di analisi, inizialmente predisposti sulla maschera, sulla base di quelli dichiarati dalla ditta, che dovranno essere **confermati o non**

confermati dal tecnico e/o dall'Ufficio di Coordinamento SIN e sui quali verrà poi valutata l'ammissibilità del prodotto all'aiuto.

- A tal proposito è utile ricordare che l'Impresa di trasformazione può costituire una miscela rappresentativa di più partite⁶ di qualità uniforme da sottoporre ad unica analisi e che pertanto il risultato, positivo o negativo, sarà riferito a tutte le partite miscelate.

Per **ciascuna uscita oggetto di domanda di aiuto**, il tecnico e/o il Coordinamento SIN deve specificare attraverso i campi predisposti sulla maschera del portale:

- che l'uscita è stata oggetto di verifica;
- se si tratta di una uscita oggetto di campionamento in contraddittorio;
- che sia stata certificata da un laboratorio pubblico o privato riconosciuti dall'Ente di accreditamento ACCREDIA già SINAL; i laboratori privati inoltre devono essere autorizzati all'utilizzo dall'organismo pagatore;
- nel caso in cui i dati dichiarati dalla ditta **non corrispondono** a quanto presente nel certificato di analisi dovrà essere opportunamente corretto il contenuto *errato* delle colonne riportando i dati rilevati nel referto di analisi acquisito (n. certificato, data certificato, % di umidità, % di proteine);
- nel caso in cui i dati dichiarati dalla ditta **corrispondono** con i dati riscontrati nel certificato gli *spazi dei dati rilevati* sono lasciati *pre - impostati*.

Terminata la verifica, per tutte le uscite richieste all'aiuto, il tecnico incaricato del controllo o il Coordinamento SIN provvede a **confermare in via definitiva** i risultati inseriti sul portale, rendendoli non più modificabili ed abilitando (successivo adempimento) la stessa compilazione della Check List dei Controlli della Domanda di Aiuto, propedeutica al Nulla Osta da parte della Regione (**paragrafo 5.2.1**).

4.1.2.1 Comunicazione delle lavorazioni di prodotti non soggetti all'aiuto

L'ufficio di Coordinamento SIN riceve dall'impresa di trasformazione, nel caso in cui questa preveda di utilizzare l'impianto di trasformazione riconosciuto per la trasformazione dei foraggi o altri prodotti non soggetti all'aiuto, una comunicazione "via-fax" e/o "via e-mail" almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della lavorazione specificando:

- il prodotto da trasformare;
- la quantità prevista;
- la tipologia di trasformazione (esempio macinazione e pellettizzazione);
- la durata della lavorazione (data di inizio e data di fine lavorazione).

Si ricorda inoltre che l'impresa è altresì tenuta:

- ad adottare una contabilità di magazzino e finanziaria separata per questi prodotti;
- a mantenere separati i prodotti non soggetti all'aiuto dai foraggi essiccati.

L'Ufficio di Coordinamento SIN può attivare in qualunque momento i controlli del caso, dandone tempestiva comunicazione all'Organismo Pagatore AGEA qualora riscontri irregolarità e/o anomalie.

4.1.3 Controllo in loco della contabilità di magazzino, finanziaria (ordinaria ed industriale)

I controlli sono effettuati al fine di riscontrare la congruenza dati relativi al processo di trasformazione, alla contabilità di magazzino, alla contabilità ordinaria ed industriale. Tale controllo:

- a) **per le imprese di vecchio riconoscimento**, viene effettuato verificando tutte le transazioni commerciali di **due** mesi estratti a campione durante una intera annata di commercializzazione (allegato 13).
- b) **Per le imprese di nuovo riconoscimento**, viene effettuato trimestralmente estraendo casualmente per ogni mese alcune transazioni commerciali di particolare rilievo (allegato 13a).

Essi sono effettuati con un preavviso non superiore alle 48 ore salvo in casi debotamente giustificati

- a) Relativamente a ciascuna impresa di trasformazione il tecnico incaricato, a completamento dei controlli in loco, il tecnico incaricato del controllo o il Coordinamento SIN compilano la Check - List dei Controlli in loco (allegato n. 13 alla circolare n. 19 del 07/06/2010) al fine di :

a. certificare quanto effettuato (sez. III) :

1. estrazione del campione di transazioni contabili e stampa del relativo verbale (all. d2_d3_d4);
2. verifica della contabilità di magazzino e compilazione del relativo verbale (all. d2_d3_d4);
3. verifica del campione relativo alla contabilità ordinaria e compilazione del relativo verbale (all. d2_d3_d4);
4. presenza di pagamenti in sospeso e compilazione del relativo verbale (all n_n1_n2);
5. verifica dei consumi energetici, loro fatturazione e avvenuto pagamento, congruenza con i quantitativi lavorati e compilazione del relativo verbale (all. de2_de3_de4);
6. inizio della verifica a campione della contabilità dei fornitori di materia prima e compilazione del relativo verbale (all. d2_d3_d4);
7. inizio della verifica a campione della contabilità dei destinatari del prodotto lavorato e compilazione del relativo verbale (all. i_i1);

a. per il mese estratto a campione che compone il controllo indicare l'esito dei controlli contabili (sez. IV):

- o **validare i dati di sintesi dei controlli** riportati nella prima parte della sezione;
- o **confermare o non confermare, in relazione al periodo campionato ed oggetto di controllo**, le risultanze mensili precedentemente trasmesse:
 - la conferma dell'esito a suo tempo trasmesso;
 - che rispetto all'esito a suo tempo trasmesso, il quantitativo ammissibile deve essere diminuiti di tonnellate XY.;
 - il quantitativo richiesto all'aiuto non risulta ammissibile.

- a. verificare per il mese estratto a campione la corrispondenza dei contratti cartacei della Ditta con quelli informatici

b) Relativamente a ciascuna impresa di trasformazione il tecnico incaricato, a completamento dei controlli in loco, il tecnico incaricato del controllo o il Coordinamento SIN compilano la Check - List dei Controlli in loco (allegato n. 13° alla circolare AGEA n. 19 del 07/06/2010) al fine di verificare e certificare quanto descritto precedentemente ma con cadenza trimestrale ed estrazione del campione casuale mensile. E pertanto:

- certificare quanto effettuato (sez. III) .
- per il trimestre estratto a campione indicare l'esito dei controlli:
 - **validare i dati di sintesi dei controlli** riportati nella prima parte della sezione;
 - **confermare o non confermare, per ciascun mese relativo al periodo trimestrale**, le risultanze mensili precedentemente trasmesse:
 - la conferma dell'esito a suo tempo trasmesso;
 - che rispetto all'esito a suo tempo trasmesso, il quantitativo ammissibile deve essere diminuiti di tonnellate XY.;
 - il quantitativo richiesto all'aiuto non risulta ammissibile.

4.1.4 Controlli della contabilità ordinaria

I controlli relativi alla contabilità ordinaria riguardano sia:

- a. la contabilità di magazzino (*Verbale di Controllo della Contabilità Ordinaria della Imprese di Trasformazione All. d2_d3_d4*);
- a. i consumi energetici (*Verbale di Controllo della Contabilità Ordinaria dell'Imprese di Trasformazione - Consumi Energetici All de2_de3_de4*).

Preliminarmente alle verifiche, da effettuarsi presso l'impresa di trasformazione, il tecnico incaricato del controllo in loco stampa dal portale SIAN il *Verbale di Controllo della Contabilità Ordinaria della Imprese di Trasformazione* (modelli d2, d3 e d4) che riporterà le operazioni contabili relative al mese estratto a campione:

- Il mese estratto a campione con il totale delle transazioni è effettuato in base ad alcune analisi di rischio che considerano il:
 - Criterio della rappresentatività del mese (quantità movimentate) rispetto alle transazioni totali annuali;
 - Criterio della quantità delle forniture rispetto al numero di transazioni totali annuali;
 - Criterio della presenza degli acquirenti riconosciuti del soggetto rispetto ai contratti annuali.

Il *Verbale di Controllo della Contabilità Ordinaria della Imprese di Trasformazione* (modelli d2, d3 e d4) precompilato in automatico e stampato riporta il totale delle operazioni riguardanti il mese estratto ed oggetto di verifica nell'allegato d3 e d4, in particolare:

- l'allegato d3, per le operazioni in entrata oggetto di controllo;
- l'allegato d4, per le operazioni in uscita oggetto di controllo.

Il tecnico controlla **presso l'impresa di trasformazione** la regolare e corretta registrazione, sulla stampa definitiva del registro di magazzino informatico su carta libera (o stampato in via definitiva con la funzione della firma elettronica non appena disponibile la funzione), delle entrate di foraggio da trasformare, dei passaggi in lavorazione, delle uscite dei foraggi trasformati, attraverso il riscontro dei dati riportati sul registro con quanto inserito a portale dell'impresa e i dati presenti sui documenti contabili giustificativi e sui documenti finanziari relativi alle transazioni contabili oggetto di verifica.

Di seguito è riportata la documentazione messa a disposizione dall'impresa di trasformazione, per l'effettuazione del controllo:

1. registro di magazzino stampato in via definitiva, dove rintracciare le transazioni estratte a campione e presenti nei modelli d3 e d4 stampati;
2. registro IVA, dove verificare la corrispondenza dei dati contabili;
3. la documentazione giustificativa dei dati contabili oggetto di controllo quale:
 - a. i contratti e/o dichiarazioni di consegna;
 - b. i Ddt (o buono di consegna) delle operazioni contabili in entrata ed in uscita, riportanti i dati di pesatura (o in alternativa i cartellini di pesata); nel caso di contratti speciali di lavorazione in cui non c'è vendita di prodotto ma un conto lavorazione è sufficiente attestare l'entrata con il cartellino di pesata della merce da parte dell'Impresa di trasformazione dove si riporta oltre al peso, il tipo di prodotto ed o dati identificativi del produttore che deve sottoscrivere tale documento.
 - c. le copia delle schede contabili dove è possibile rintracciare le transazioni in entrata ed in uscita;
 - d. le fatture relative alle operazioni contabili in entrata ed in uscita;
4. la documentazione finanziaria relativa all'acquisto dei foraggi da trasformare (operazioni in entrata) e alla vendita dei foraggi trasformati (operazioni di uscita) quale:
 - a. la copia dell'estratto conto bancario relativo alle transazioni o di altro documento giustificativo bancario;
 - b. la documentazione relativa al bonifico bancario, la documentazione relativa alla Ri. Ba.;

La documentazione contabile relativa alla fornitura in entrata dei foraggi da trasformare può essere rappresentata e/o documentata attraverso contabili di cui al punto b ed altre contabili compensative. Tale ipotesi si può verificare in Imprese di trasformazione a carattere consorziale.

Le compensazioni possono essere:

- omologhe che riguardano pagamenti di foraggio con foraggio in balloni o pellets; queste devono essere comunicate mensilmente ad AGEA ed inserite sul web e di conseguenza potranno far scattare a campione controlli sul fornitore/acquirente in quanto potenziale destinatario finale e nel caso di vendita a terzi la gestione dei controlli inserirà uno o più soggetti ulteriori acquirenti nella filiera dei controlli. In alternativa è possibile lavorare i prodotti conto terzi con fatturazione delle spese di trasformazione
- eterologhe che riguardano pagamenti di foraggio verde con la fornitura di altri servizi, affitti, altro materiale; In questo caso l'Impresa sarà tenuta a tenere un fascicolo contenente tutti i documenti contabili che consentano una tracciatura della natura della compensazione.

Il tecnico incaricato del controllo inoltre procede:

1. per ciascuna operazione contabile oggetto di controllo, all'indicazione sul verbale del numero di pagina e di riga riscontrata nella stampa del registro di magazzino;
2. con la verifica della congruenza dei dati del Ddt /buono di consegna (numero, data, quantità, fornitore/destinatario) con quanto presente sul registro di magazzino, indicando sul verbale la congruenza o la non congruenza;
3. con la verifica della congruenza dei dati della fattura (numero, data, quantità, fornitore/destinatario) con il relativo Ddt e con quanto presente sul registro di magazzino e sul registro IVA, indicando sul verbale la congruenza o la non congruenza;
4. con la verifica della modalità (tipo di pagamento) indicandolo nel verbale (assegno, bonifico bancario, Ri. Ba, altro, pagamenti in contanti consentiti max 5000,00 Euro);

5. con la verifica del buon fine del pagamento della transazione, attraverso la copia dell'estratto - conto bancario dell'impresa di trasformazione indicando nel verbale l'esito (sospeso, negativo, positivo).
6. Tutti devono avere una rintracciabilità bancaria o contabile

Ad integrazione di quanto sopraindicato si rimanda a quanto riportato nella scheda 2.

Si ricorda che nel caso di constatazione di infrazioni rilevanti, l'Organismo Pagatore AG.E.A si riserva di valutare la revoca e/o la sospensione del riconoscimento e/o l'applicazione di sanzioni a carico della Ditta trasformatrice e/o dell'acquirente riconosciuto.

Le imprese di **nuovo riconoscimento** (allegato n. 13° alla circolare AGEA n. 19 del 07/06/2010) il controllo in loco non riguarda solamente due mesi estratti a campione durante l'arco dell'anno ma riguarda il controllo a campione di almeno il 5% delle transazioni totali mensili in entrata ed in uscita su **tutti i mesi dell'anno** secondo questo schema:

- **le operazioni estratte casualmente**, sono pari al 2,5% delle transazioni totali;
- **le operazioni selezionate con estrazione mirata** (restante 2,5 %) in base ad analisi di rischio che considerano il:
 - criterio della rappresentatività del soggetto (quantità movimentate) rispetto alle transazioni totali mensili;
 - criterio della ricorsività rispetto al numero di transazioni totali mensili;
 - criterio della ricorsività del soggetto rispetto al numero di transazioni totali mensili.

Le procedure di controllo e di verbalizzazione sono le stesse di cui alle Imprese di vecchio riconoscimento ed indicate in questo capitolo dei controlli in loco. Esse sono su base trimestrale (quattro accessi in loco l'anno) invece che biennale (due accessi in loco l'anno).

Ad integrazione di quanto sopraindicato si rimanda a quanto riportato nella scheda 3.

4.1.5 Verifica dei dati contabili di magazzino

Il tecnico incaricato del controllo, presso l'impresa di trasformazione, attraverso il registro di magazzino riscontra i dati presenti nel portale SIAN. I dati contabili riscontrati nel registro di magazzino, e di seguito riportati, saranno indicati nell'allegato d1 - sez. 2:

- giacenza iniziale foraggi da trasformare;
- entrata di foraggi da trasformare;
- passaggi in lavorazione, resa di trasformazione;
- uscite foraggi trasformati;
- giacenze foraggi trasformati.

I dati relativi all'impiego di energia (inseriti dalle Imprese anche a portale se sono stati trasformati foraggi disidratati) riportando i dati rilevati presso l'impresa nell'allegato d1 sez. 4:

- **per combustibili fossili, gasolio, GPL:**
 - eventuale stoccaggio iniziale;
 - totale consegne (da riscontrare con fatture);
 - eventuale stoccaggio finale;
 - consumo mensile;
- **per il metano:**
 - quantità utilizzata da riscontrare attraverso le fatture;

- **per le biomasse:**
 - eventuale stoccaggio iniziale;
 - consegne (riscontro con Ddt, e fatture)
 - eventuale autoproduzione;
 - eventuale stoccaggio finale;
 - consumo mensile biomasse
- **per i consumi di energia elettrica**
 - quantità da riscontrare attraverso le fatture.

Le procedure di controllo e di verbalizzazione sono:

- per il mese estratto a campione sulle Imprese di vecchio riconoscimento (due accessi in loco l'anno);
- per tutti i mesi per le Imprese di nuovo riconoscimento (quattro accessi in loco l'anno).

4.1.6 Controllo della Contabilità Ordinaria – Consumi energetici

Il tecnico incaricato del controllo in loco riscontra:

- a - i dati di contabilità di magazzino (cap. 4.3.2);
- b** - i dati di consumo energetico;
- c - verifica della congruità dei consumi energetici.

- b -

Le verifiche inerenti ai consumi energetici riguardano il riscontro degli acquisti e/o delle auto-produzioni di combustibili ed energia elettrica.

Il tecnico incaricato del controllo, presso l'impresa di trasformazione, acquisisce i dati relativi:

- al fornitore;
- alla tipologia di prodotto energetico;
- alle quantità (t, m³, l);
- alla umidità media giornaliera dei foraggi verdi immessi in lavorazione;
- all'eventuali numero bolle e/o DdT;
- alla fattura d'acquisto dei combustibili impiegati (fossili, biomasse, GPL, ecc.) e bollette relative al consumo di gas metano e di elettricità e importi;
- ai giustificativi di pagamento delle biomasse (ricevute dei pagamenti relative all'acquisto delle biomasse o la copia dell'estratto conto bancario e i giustificativi dei pagamenti delle fatture, la copia di assegni bancari, la documentazione relativa ai bonifico bancari, la documentazione relativa alla Ri. Ba.);
- nel caso di auto-produzione di energia elettrica, al coefficiente di trasformazione in Kwh.

Nel caso in cui le fatture siano relative a periodi che non hanno la stessa corrispondenza temporale del periodo oggetto di controllo il tecnico procede alla stima del consumo giornaliero medio, dividendo il consumo complessivo per il numero di giorni (riscontrato nelle fatture);

-c -

La verifica di congruità dei consumi energetici è effettuata attraverso confronto tra:

- i dati comunicati dall'impresa relativamente:
 - agli elementi che consentano la determinazione della capacità di produzione dell'impianto;
 - della scorta di combustibile esistente all'inizio e alla fine del periodo considerato;

- o delle ore di funzionamento degli impianti di macinazione e di pellettizzazione;
 - o delle ore di manodopera impiegate;
- acquisisce, per ciascun mese che compone il controllo in loco, i dati presenti sul portale SIAN, inseriti mensilmente dall'impresa:
- o i dati di contabilità (d1 sez. 4);
 - o ai dati relativi al consumo sulle specifiche bollette e fatture di combustibili fossili e biomasse
 - o oltre ai dati indicati al punto precedente nel caso di produzione di foraggi disidratati:
 - a. la scheda bilancio del consumo di energia termica- produzione foraggi disidratati;
 - b. la dichiarazione del mese oggetto di controllo del tenore medio di umidità del foraggio da disidratare.
 - c. I dati inseriti mensilmente dall'Impresa di trasformazione sul portale SIAN ed acquisiti prima della verifica in loco
 - d. I dati dei consumi energetici riscontrati nelle fatture attraverso le letture dei contatori di erogazione di energia elettrica e metano (ove possibile)
 - e. Eventuali dati relativi agli consumi dei combustibili liquidi, biomasse, o altri combustibili

Una funzione di calcolo ad "hoc" per la verifica della congruità è stata introdotta all'interno del sistema informatico SIAN (allegato 5 alla circolare AGEA n. 19 del 07/06/2010). Essa conteggia i quantitativi di calore utilizzato e necessario per la disidratazione dei foraggi ed i quantitativi lavorati. Pertanto il tecnico si dovrà accertare in maniera scrupolosa che quanto inserito nel portale SIAN sia corrispondente alle scritture presenti in loco presso la Ditta trasformatrice.

A scopo puramente indicativo, di seguito si riporta la tabella dei dati medi di consumo energetico. Si ricorda che tale tabella, con altri elementi di calcolo specifico, sono stati inseriti nel portale SIAN per facilitare il calcolo della congruità.

Tabella _ dati medi di riferimento dei consumi energetici

prodotto	kcal./kg. foraggio prodotto	kcal./kg. acqua evaporata	kWh/ton.
disidratato	600 - 1.000	800 - 1.200	
essiccato al sole	-	-	20 - 100

Le procedure di controllo e di verbalizzazione sono:

- per il mese estratto a campione sulle Imprese di vecchio riconoscimento (due accessi in loco l'anno);
- per tutti i mesi per le Imprese di nuovo riconoscimento (quattro accessi in loco l'anno).

Per la formalizzazione del controllo della contabilità ordinaria dei consumi energetici si procede alla compilazione dei allegati de2, de3 e de4.

Gli eventuali sospesi, da un punto di vista dei pagamenti dei consumi energetici, andranno evidenziati all'Ufficio di Coordinamento SIN.

Le procedure di controllo e di verbalizzazione sono:

- per il mese estratto a campione sulle Imprese di vecchio riconoscimento (due accessi in loco l'anno);
- per tutti i mesi per le Imprese di nuovo riconoscimento (quattro accessi in loco l'anno).

Ad integrazione di quanto sopraindicato si rimanda a quanto riportato nella scheda 4.

4.1.7 Riscontro fisico della giacenza del prodotto trasformato

A chiusura di ciascuna campagna di commercializzazione, il tecnico incaricato del controllo effettua la misurazione fisica dei quantitativi di **foraggi trasformati e in giacenza al 31 marzo** presso l'impresa di trasformazione.

Il riscontro fisico delle giacenze può essere effettuato in qualunque altro momento se ne riscontri la necessità. Tale circostanza deve essere evidenziata all'Ufficio di Coordinamento SIN.

Per il riscontro delle giacenze di magazzino dovranno essere effettuate:

- **le verifiche preliminari di magazzino:**
 - i foraggi presenti nel magazzino devono essere stoccati in modo da facilitare le misure (stoccaggio separato per i foraggi da trasformare e trasformati e quest'ultimi distinti per tipologia di foraggi trasformati quali pellets di foraggi essiccati al sole e di foraggi disidratati, balloni di foraggi disidratati):
 - **la stima dei foraggi da trasformare (essiccati al sole e/o da disidratare)** per arrivare alla stima del quantitativo di:
 - balle di foraggi essiccati al sole da macinare:
 - determinare la densità del prodotto;
 - conteggio del numero di balle;
 - determinazione del peso dei balle;
 - balloni i foraggi da disidratare:
 - determinare la densità del prodotto;
 - conteggio del numero di balloni;
 - determinazione del peso dei balloni;
 - **la stima dei quantitativi di foraggio trasformato** per arrivare alla stima del quantitativo di pellets (essiccati al sole e/o disidratati):
 - a) determinare la densità del prodotto;
 - b) definire la forma del cumulo;
 - c) misurare i lati della poligonale per definire la base del cumulo e la sua altezza
 - d) calcolare l'area della base e poi il volume;
 - **la stima quantitativo di foraggio in balloni**, per arrivare alla stima del quantitativo di balloni:
 - e) determinare la densità del prodotto;
 - f) conteggio del numero di balloni;
 - g) determinazione del peso dei balloni

Tutti i modelli utilizzati per la determinazione delle aree di base ed i brogliacci per il calcolo dei volumi devono essere allegati al verbale di sopralluogo. Nell'allegato s2 andranno indicati le stime dei quantitativi, e nell'allegato s1 nei predisposti sono inserite le verifiche di congruenza dei dati relativi alle giacenze contabili e i dati relativi alle giacenze fisiche riscontrate in magazzino.

Ad integrazione di quanto sopraindicato si rimanda a quanto riportato nella scheda 5.

4.1.8 Controlli di riconciliazione della contabilità di magazzino con la contabilità finanziaria (contabilità ordinaria)

SIN, ai sensi dell'art. 26 del reg. CE 382/05 e successive modifiche ed integrazioni, per tutte le imprese di trasformazione e per ciascuna campagna di commercializzazione, esegue la "riconciliazione" della contabilità di magazzino e della contabilità ordinaria.

Tale controllo ha il fine di verificare che i dati presenti e riscontrati durante i controlli, inerenti alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria (relativi alle entrate dei foraggi da lavorare e alle uscite di foraggio essiccato trasformato) sono congruenti con i dati presenti nel *bilancio societario* (spese per i foraggi da trasformare e ricavi per i foraggi trasformati, con periodo di riferimento che generalmente va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno).

Il controllo di riconciliazione è effettuato in contraddittorio con l'impresa di trasformazione e con il supporto della persona (commercialista) a cui l'impresa ha delegato la gestione della propria contabilità.

I pagamenti delle transazioni in sospeso risultanti tra i cespiti attivi esauriscono il loro controllo. Rimane fatto obbligo comunicare alla AGEA tramite l'allegato 14 le risultanze dei controlli.

Ad integrazione di quanto sopraindicato si rimanda a quanto riportato nella scheda 6.

4.1.8.1 Documenti necessari per il controllo di riconciliazione

Di seguito sono riportati i documenti necessari al controllo di riconciliazione contabile:

➤ **relativamente alla contabilità di magazzino** (dati presenti al portale Sian e da inserire nel all. d5-2):

1. da portale SIAN sono acquisite le informazioni relative alle registrazioni di magazzino inerenti ai quantitativi totali annuali consolidati (se del caso da ricondurre all'anno fiscale³) i cui dati devono essere riportati nel verbale (allegato d5-2), in particolare:

a. per i foraggi disidratati:

- al foraggio da disidratare acquistato (entrate);
- al foraggio lavorato (disidratato in balle venduto e/o pellettizzato);
- al foraggio disidratato venduto (disidratato in balle venduto e/o pellettizzato);
- le eventuali giacenze iniziali e finali;

b. per i foraggi essiccati al sole:

- al foraggio essiccato acquistato (entrate);
- al foraggio lavorato (essiccato pellettizzato);
- al foraggio essiccato al sole venduto (essiccato pellettizzato);
- le eventuali giacenze iniziali e finali;

2. si estrae dal portale SIAN, per ogni fornitore e destinatario (cliente), l'elenco delle partite e le quantità di foraggi da trasformare in ingresso e trasformato in uscita (da ricondurre al periodo considerato);

➤ **relativamente alla scritture contabile e al bilancio societario (dell'impresa di trasformazione):**

1. acquisisce dalla stessa impresa di trasformazione (per un controllo a campione):

- le schede contabili dei fornitori estratti a campione, dove riscontrare le quantità e i costi inerenti ai foraggi da trasformare acquistati (da inserire nell'allegato d5 – 4 (Dettaglio fornitori));
- le schede contabili degli acquirenti estratti a campione (destinatari dei foraggi), dove riscontrare le quantità e i ricavi inerenti ai foraggi trasformati venduti (da inserire nell'allegato d5 – 5 (Dettaglio destinatari)).
- l'elenco delle eventuali note di credito;

³ il periodo da considerare nella riconciliazione potrebbe essere compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre e non coincidere con la campagna di commercializzazione dei foraggi essiccati che va dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo.

- la dichiarazione del ragioniere/commercialista, ovvero della persona a cui l'impresa di trasformazione ha delegato la tenuta dei documenti contabili, con cui si certifica che i dati riportati nella documentazione contabile acquisita (consegnata) sono congruenti con quanto presente nel bilancio contabile della società.

Per le imprese che si sono dotate, nelle schede contabili e di magazzino, di codici merceologici per indicare gli acquisti e le vendite di foraggio destinati all'aiuto, è possibile l'estrazione diretta di tali transazioni, evitando il passaggio dal singolo fornitore e/o acquirente.

In tal caso la riconciliazione può essere eseguita solamente sui totali.

Inoltre come previsto dalle normative fiscali italiane, le imprese hanno l'obbligo di legge di tenere un libro giornale, che costituisce parte integrante del bilancio fiscale, ed a cui sono collegate le schede contabili. Per le aziende agricole l'obbligo è ridotto al registro IVA.

4.1.8.2 Riconciliazione dei dati contabili

Attraverso la verifica della corrispondenza dei dati riportati negli allegati d5-2, d5-3, d5-4, d5-5 con la contabilità di magazzino e con i dati presenti nelle scritture contabili societarie, ed in particolare:

- per i dati complessivi relativi al periodo considerato dovrà essere verificata la congruenza tra:
 - le quantità complessive e dei dati presenti nel portale SIAN e presenti nelle schede relative alle scritture contabili e nel bilancio della società;
 - i valori complessivi (in euro) presenti nel portale SIAN e nelle schede relative alle scritture contabili e al bilancio della società (comprese le eventuali note di credito e di debito).
- per singolo fornitore estratto a campione:
 - la quantità di foraggi da trasformare acquistati;
 - il valore degli acquisti di foraggio;
 - la verifica dei costi, comprese eventuali di note di credito;
- per singolo destinatario (cliente) estratto a campione:
 - la quantità di foraggi trasformati venduti (oggetto di richiesta di aiuto);
 - il valore delle vendite comprese eventuali di note di credito;
 - la verifica dei ricavi, comprese eventuali di note di credito;

Il tecnico effettuerà la riconciliazione dei dati confrontando quanto riportato dello stesso tecnico negli allegati d5-2, d5-3, d5-4, d5-5, verificando la congruenza attraverso il modello d5-3. L'esito è formalizzato con il modello d5-1.

4.2 Controlli presso i produttori agricoli

Presso i produttori agricoli si effettuano controlli:

- in **campo** diversi da quelli svolti nell'ambito delle verifiche della Domanda Unica di Pagamento;
- **contabili** che completano le verifiche effettuate presso l'impresa di trasformazione e/o presso gli acquirenti riconosciuti, con lo scopo di rintracciare le sole transazioni contabili rimaste in sospeso presso le imprese di trasformazione al termine di tutti i controlli contabili di una intera campagna.

I **controlli in campo** sono svolti, in particolare, presso le aziende agricole che risultano aver sottoscritto contratti (con l'impresa di trasformazione o con l'acquirente riconosciuto) per la produzione di mais ceroso (o di altri cereali) da destinare alla trasformazione. A tal fine l'Ufficio di Coordinamento SIN riceve via-fax e/o via e-mail dal soggetto che effettuerà la raccolta (produttore agricolo, acquirente riconosciuto,

impresa di trasformazione) il calendario di raccolta della coltura allo stato cereoso, almeno due giorni lavorativi precedenti all'inizio dell'attività, per accertare in campo:

- o le particelle agricole, in cui si effettuerà e/o è stata effettuata la raccolta;
- o lo stato di maturazione del cereale;
- o lo stato della raccolta (da effettuare, in corso di effettuazione, già completata);
- o il quantitativo di prodotto raccolto attraverso una stima.

Il controllo in contraddittorio è formalizzato con la compilazione del verbale (**allegato f**) che deve essere controfirmato dal produttore agricolo e/o dall'impresa di trasformazione/acquirente riconosciuto.

Oltre ai controlli di campo sopraindicati, potranno essere effettuati controlli presso i produttori agricoli nel caso di incongruenze riscontrate nel corso dei controlli svolti presso l'impresa di trasformazione o presso gli acquirenti riconosciuti.

I **controlli contabili** presso le aziende agricole, le cui forniture di foraggio sono state estratte a campione presso l'impresa di trasformazione e/o presso gli acquirenti riconosciuti e che risultano ancora sospese al termine dei controlli principali della campagna di commercializzazione, sono effettuati al fine di rintracciare le transazioni contabili di vendita del foraggio da destinare alla trasformazione (**modelli j-j1**). Tale controllo può anche essere effettuato attraverso una comunicazione scritta, inviata con **raccomandata r/r**, in cui si richiede al produttore agricolo di *auto-certificare* l'avvenuta vendita dei foraggi destinati alla trasformazione a cui dovrà allegare la copia della fattura e i giustificativi di pagamento (**modello cf1**). Il Coordinamento SIN verbalizzerà il controllo acquisendo l'auto-certificazione e la relativa documentazione e valuterà se procedere al controllo in loco.

4.3 Controlli presso gli acquirenti riconosciuti

Il tecnico incaricato del controllo, per una campagna di commercializzazione, effettua presso gli acquirenti riconosciuti, le verifiche relative:

- alla corretta tenuta del registro di carico e scarico (o suo equivalente) e della contabilità ordinaria relativa all'attiva di acquisto e vendita dei foraggi verdi da disidratare e/o i foraggi essiccati al sole;
- alla "chiusura" del registro di carico e scarico, tracciando una riga continua orizzontale sotto l'ultima operazione ed apponendo la firma.
- Alla verifica contabile (pagamenti) delle operazioni di carico estratte a campione presso l'impresa di trasformazione afferente.
- Alla verifica contabile (pagamenti) del 5% delle transazioni commerciali in entrata (che devono corrispondere almeno al 5% del peso o delle superfici o dei Ddt caricati). Non devono essere perseguiti presso i fornitori il riscontro dei pagamenti se non quelli risultanti ancora in sospeso al termine di tutti i controlli contabile riguardanti una intera campagna di commercializzazione.

Inoltre SIN può effettuare controlli durante la campagna di commercializzazione, per l'accertamento in campo della provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art. 27 comma 1 lett. b).

I controlli contabili sono finalizzati al riscontro contabile:

- delle operazioni in entrata (pari al 5% del totale), selezionate come indicato nella scheda 3 allegata;
- al riscontro dei pagamenti, presso l'acquirente riconosciuto, delle transazioni estratte a campione in entrata come indicato nel punto 2 della scheda 2 allegata;
- delle operazioni in uscita, il cui campione è costituito dalle transazioni corrispondenti ed oggetto di controllo presso l'impresa di trasformazione (con la finalità di completare il riscontro fino al fornitore del foraggio, come nel capitolo 5). Il controllo va continuato seguendo la transazione in entrata,

ovvero si deve risalire a quale fornitura di foraggio in entrata a reso possibile l'uscita/scarico estratta a campione verso l'Impresa di trasformazione. Nella eventualità che la/le forniture in esame rappresentino o superino già il 5% del totale delle transazioni in entrata di tutta la Ditta acquirente, non è necessario eseguire ulteriori campionamenti in entrata, a meno che la/le forniture non rappresentino solamente una sola tipologia di contratto (quantità o superficie); in quest'ultimo caso ovviamente si dovrà campionare in entrata almeno una transazione del tipo di contratto rimasto escluso.

- al riscontro dei pagamenti delle transazioni estratte a campione in uscita come indicato nel punto 2 della scheda 2 allegata;

L'acquirente riconosciuto è tenuto ad avere una corretta e regolare contabilità dei foraggi da essiccare o da macinare al fine di poter rintracciare contabilmente i contratti stipulati con gli agricoltori e con l'impresa di trasformazione. In tal senso nel registro di carico e scarico devono essere riportate:

- per il carico dei foraggi acquistati dai produttori agricoli per ciascuna operazione in entrata:
 - la data;
 - la specie botanica del foraggio;
 - tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);
 - la quantità espressa in tonnellate;
 - i dati relativi al contratto (nome e cognome del produttore ed eventuale numero di riferimento dell'atto);
 - il numero di riferimento del DDT e/o del buono di consegna;
 - la fattura;
 - le eventuali giacenze;
- per lo scarico dei foraggi venduti all'impresa di trasformazione (operazione di uscita):
 - la data;
 - la specie botanica del foraggio
 - tipo di foraggio (verde e/o essiccato al sole);
 - la quantità espressa in tonnellate;
 - i dati relativi all'impresa di trasformazione che ha acquistato il foraggio da trasformare (cognome e nome o denominazione sociale);
 - il numero di riferimento del DDT;
 - la fattura;
 - le eventuali giacenze.

Il tecnico incaricato del controllo verifica, come di seguito riportato, la corrispondenza dei dati registrati nel registro di magazzino attraverso le operazioni estratte a campione e completa l'accertamento con il riscontro dei dati nei documenti giustificativi per ciascuna operazione contabile oggetto di controllo, indica sul verbale il numero di pagina e di riga riscontrata nella stampa del registro di magazzino;

7. verifica la congruenza del DdT /buono di consegna (numero, data, quantità, fornitore/destinatario) con quanto presente sul registro di magazzino, indicando sul verbale la congruenza o la non congruenza;
8. verifica la congruenza della fattura (numero, data, quantità, fornitore/destinatario) con il relativo DdT e con quanto presente sul registro di magazzino, indicando sul verbale la congruenza o la non congruenza;
9. verifica la modalità (tipo di pagamento) indicandolo nel verbale (assegno, bonifico bancario, Ri.Ba., ecc);
10. verifica il buon fine del pagamento della transazione, attraverso la copia dell'estratto-conto bancario dell'impresa di trasformazione indicando nel verbale l'esito (sospeso, negativo, positivo).

Nel caso in cui l'acquirente riconosciuto non venda direttamente il foraggio da trasformare all'impresa di trasformazione ma ceda a quest'ultima il contratto a superficie, stipulato con il produttore agricolo, nel

registro deve essere riportato il “carico” e lo “scarico” delle relative superfici.

L'acquirente riconosciuto deve essere controllato almeno una volta anche nel caso non abbia effettuato alcuna transazione commerciale, (chiusura di registri a zero) o abbia fatto transazioni commerciali verso Imprese riconosciute da altri organismi pagatori (corretta tenuta del registro di carico e scarico).

Durante l'ispezione, il tecnico addetto ai controlli dovrà vistare e datare, tutti i documenti e le singole registrazioni originali visionate.

Nel caso di constatazione di infrazioni rilevanti, l'Organismo Pagatore AG.E.A si riserva di valutare la revoca o la sospensione del riconoscimento e/o l'applicazione di sanzioni a carico dell'acquirente riconosciuto.

4.4 Controlli presso le ditte commerciali e i destinatari finali dei foraggi essiccati

Il diritto all'aiuto previsto per i foraggi essiccati si concretizza all'uscita degli stessi dall'impresa di trasformazione. I destinatari delle partite di foraggi trasformati possono configurarsi come:

- **ditta di pura e vera commercializzazione** quale operatore che vende la partita di foraggi essiccati acquistata dalle imprese di trasformazione senza apportare ulteriori trasformazioni o miscele al prodotto;
- **destinatario (utilizzatori) finale** è l'ultima persona che abbia ricevuto la partita nella stessa forma che aveva al momento di uscita dall'impresa di trasformazione, che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l'alimentazione degli animali.

Per quanto sopra indicato la procedura di controllo prevede:

- **nel caso in cui le partite di foraggi essiccati oggetto di controllo sono vendute dall'impresa di trasformazione direttamente al destinatario finale:**
 1. il campione delle transazioni oggetto di controllo è costituito dalle transazioni in uscita (scarico) verificate presso l'impresa di trasformazione;
 2. è accertata l'entrata contabile del foraggi essiccato ed il riscontro dei documenti giustificativi della transazione e del pagamento;
- **nel caso di vendita da parte dell'impresa di trasformazione alla ditta commerciale:**
 1. il campione delle transazioni oggetto di controllo in entrata è costituito dalle transazioni contabili in uscita dell'impresa di trasformazione (scarico) di cui deve essere accertata l'entrata contabile ed il riscontro dei documenti giustificativi della transazione e del pagamento;
 2. il campione delle transazioni oggetto di controllo in uscita (dalla commerciale) è selezionato nel rispetto di quanto segue:
 - a) **possibilmente** deve essere rintracciato in uscita **lo stesso campione** di transazioni contabili verificato in entrata;
 - b) nel caso **non fosse possibile rintracciare le stesse operazioni** contabili verificate in entrata, il campione di transazioni oggetto di controllo in uscita deve essere relativo a quantitativi di foraggi essiccati **almeno pari a quelli verificati in ingresso:**
 3. la procedura di selezione del campione in uscita deve rispettare quanto indicato nella scheda 3;
 4. il controllo delle transazioni in uscita dalla ditta commerciale prosegue presso i destinatari finali (clienti delle ditte commerciali) con le stesse modalità indicate precedentemente per questo tipo di controllo.

Per quanto riguarda questa specifica tipologia di controllo è importante sapere che le Ditte commerciali non sempre operano nella stessa maniera, ovvero non sempre si comportano come vere e

pure ditte di commercializzazione del prodotto foraggio ma si possono differenziare ed operare nella commercializzazione in diversi modi.

Comunque esse devono sempre fornirci tutta la documentazione necessaria per risalire in modo inequivocabile al controllo della transazione commerciale.

Oggi, pertanto, è possibile individuare le principali casistiche di Ditte Commerciali, distinte in base all'operatività come:

- b) acquisto di foraggi essiccati e rivendita tal quale a soggetti terzi senza passaggio dal magazzino;
- b) acquisto di foraggi essiccati e rivendita tal quale a soggetti terzi con passaggio dal magazzino;
- b) acquisto di foraggi essiccati e rivendita tal quale a soggetti terzi in parte con passaggio dal magazzino ed in parte per destinazione diretta al destinatario finale;
- b) acquisto di foraggi essiccati ad aiuto e rivendita a soggetti terzi con passaggio dal magazzino e previa miscelazione con altri foraggi essiccati NON ad aiuto;
- b) acquisto di foraggi essiccati ad aiuto e rivendita a soggetti terzi con passaggio dal magazzino e previa miscelazione con altri miscelanti tali da ottenere mangimi semplici e/o complessi;
- b)

In funzione di ciò, i controlli devono essere impostati in funzione del tipo di transazione commerciale operate e riportate sui Documenti di trasporto.

Premessa fondamentale riguardano quindi proprio i DdT che devono riportare una dicitura che descriva esattamente il contenuto del carico come segue e che da modo di risalire alla tipologia di transazione commerciale da controllare:

“foraggio essiccato soggetto ai regg. CE 1234/07 e 382/05 e succ.” se destinato direttamente dall'Impresa di Trasformazione” al destinatario finale e solo contabilmente imputato al magazzino della Ditta Commerciale

“miscela di foraggi essiccati di cui il % soggetto ai regg. CE 1234/07 e 382/05 e succ. ” se il prodotto ad aiuto è miscelato con altro prodotto non ad aiuto

“mangime (?) contenente foraggi essiccati al % soggetti ai regg. CE 1234/07 e 382/05 e succ. ” se il prodotto ad aiuto è miscelato con altri prodotti al fine dell'ottenimento di mangimi

(A) Le Ditte Commerciali che esclusivamente:

- Che acquistano foraggi essiccati e rivendono tal quale a soggetti terzi senza passaggio dal magazzino;
- Che acquistano foraggi essiccati e rivendono tal quale a soggetti terzi con passaggio dal magazzino;
- acquistano foraggi essiccati e rivendono tal quale a soggetti terzi in parte con passaggio dal magazzino ed in parte per destinazione diretta al destinatario finale;

devono impiegare come sopra descritto le nomenclature per i documenti di accompagnamento dei loro prodotti.

(B) Le Ditte Commerciali che:

- eseguono anche miscelazioni semplici di stesse essenze botaniche, unicamente differenziate dalla presenza o meno dei requisiti per l'erogazione dell'aiuto, avendo tale attività indicata nel certificato CCIAA in dettaglio o come generalità;

devono impiegare come sopra descritto le nomenclature per i documenti di accompagnamento dei loro prodotti.

Devono inoltre fornire a richiesta i quantitativi totali di prodotti non ad aiuto acquistati nella campagna di commercializzazione ed i quantitativi totali di foraggi venduti in miscela semplice.

Devono predisporre appositi registri di carico e scarico nei quali devono essere indicate le quantità di foraggio acquistate non che la aggiunte utilizzate per la miscelazione.

(C) Le Ditte Commerciali che:

- eseguono anche miscele complesse di diverse essenze botaniche ed altri additivi, avendo tale attività indicata nel certificato CCIAA in dettaglio ed autorizzata dalla ASL competente come da legislazione vigente;

devono impiegare come sopra descritto le nomenclature per i documenti di accompagnamento dei loro prodotti.

Devono inoltre fornire a richiesta i quantitativi totali di miscelanti e leganti acquistati nella campagna di commercializzazione ed i quantitativi totali di foraggi venduti in miscela complessa.

Devono predisporre appositi registri di carico e scarico nei quali devono essere indicate le quantità di foraggio acquistate non che la aggiunte utilizzate per la miscelazione.

Il quantitativo totale di foraggi essiccati ad aiuto trasformato in mangimi presso tale ditta, riportato su apposito registro carico/scarico, è scorporato dal quantitativo totale al fine di escludere tali quantitativi miscelati dal monte "prodotti ad aiuto", da verificare con campione del 5% presso i destinatari finali, in quanto per una aliquota delle transazioni la ditta commerciale si comporta come un destinatario finale.

Esecuzione di approfondimenti di informazioni sulle transazioni segnalate dagli ispettori presso i destinatari finali a cura degli Ispettorati Regionali e/o Provinciali in cui ha sede l'Impresa di Trasformazione interessata.

Il tecnico incaricato verifica presso i destinatari finali (dopo l'eventuale controllo effettuato presso la commerciale) l'avvenuto acquisto delle partite di foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione, accertando l'entrata contabile del prodotto e verificando i giustificativi di pagamento.

Durante l'ispezione, il tecnico addetto ai controlli dovrà visionare e datare, tutti i documenti e le singole registrazioni originali visionate.

La ditta di commercializzazione e il destinatario finale sono tenuti a mettere a disposizione la documentazione contabile che permetta di effettuare i controlli sopraindicati ed eventuali deleghe alla firma per la verbalizzazione delle verifiche

Il controllo è formalizzato mediante la compilazione del verbale di verifica (allegati I ed I1 per destinatari finali e allegati I, I1 e I2 per le ditte commerciali).

Inoltre preliminarmente alle verifiche in loco SIN può inviare ai destinatari finali e alle ditte di commercializzazione una richiesta di informazioni relative al campione di transazioni oggetto di controllo da certificare con auto-dichiarazione (come da allegato cf2 fac - simile).

5. GESTIONE DEI SOSPESI RELATIVI AI CONTROLLI DI CONTABILITÀ DI MAGAZZINO, FINANZIARIA (ORDINARIA ED INDUSTRIALE)

Durante tutti i controlli contabili possono essere riscontrate delle transazioni (comprese fatture/bollette dei consumi energetici) di cui ancora non è stato possibile verificare il pagamento. In questo caso il tecnico, che ha effettuato i controlli, potrà successivamente rendere formale il “quadro sospesi” che ha progressivamente aggiornato utilizzando l'allegato n, n1 e n2. o evidenziato nel modello de2_de3_de4. In particolare per quanto riguarda i sospesi riguardanti le transazioni contabili, è presente una apposita sezione nel portale SIAN foraggi che cura la loro gestione.

6. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

L'Ufficio di Coordinamento Sin esegue alcuni controlli amministrativi di seguito riportati, e relativi alle domanda e di aiuto presentate dalle imprese di trasformazione e alcuni adempimenti verso le regioni competenti per territorio:

- **per quanto riguarda le domande di aiuto mensili :**
 - a) verifica tutte le comunicazioni preventive rispetto ai quantitativi richiesti ad aiuto;
 - b) verifica i certificati acquisiti dal tecnico presso l'impresa (in originale) delle analisi effettuate in conformità al punto 1 dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 382/2005 e la loro corrispondenza con le uscite oggetto della domanda, nonché la loro conformità ai requisiti di cui al par. 2 dell'art. 86 del Reg.(CE) n. 1234/2007;
 - c) verifica la congruenza dei dati presenti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN e nel registro di carico e scarico cartaceo (attraverso l'esame dell'ultima pagina del registro allegata alla domanda di aiuto mensile), relativamente alle quantità di foraggi:
 - i. da trasformare in entrata;
 - ii. passati in lavorazione;
 - iii. trasformati in uscita;
 - iv. trasformati richiesti all'aiuto;
 - d) verifica la congruenza dei dati dei consumi energetici indicati sul portale SIAN con quelli riscontrabili presso l'Impresa di trasformazione.
- **invia alle Regioni competenti per territorio,** al fine del rilascio del “nulla osta” per il pagamento dell'aiuto richiesto con le domande di aiuto, la seguente documentazione:
 - a) una copia della propria check - list dei controlli (allegato 9 della Circolare AGEA n. 19 del 07/06/2010 – Istruzioni applicative generali e procedure del Settore Foraggi essiccati - Campagna 2010-2011), entro 20 giorni dalla stampa definitiva della domanda di aiuto, unitamente ai referti delle analisi di laboratorio in originale, ai verbali di prelievo campione in contraddittorio All c, alla lettera di trasmissione degli eventuali campioni prelevati in contraddittorio inviati presso i laboratori designati.
 - b) una copia dell'ultima pagina del registro di magazzino informatico, di carico e scarico, stampato in via definitiva e relativa al mese richiesto.
- **invia alle Regioni competenti per territorio** entro il 15 luglio successivo alla chiusura della campagna, e relativamente a ciascuna impresa di trasformazione, l'allegato “Relazione Finale”;
- **invia alle Regioni competenti per territorio** entro il 31 agosto successivo alla chiusura della campagna, e relativamente a ciascuna impresa di trasformazione al fine del rilascio del “nulla osta” per il pagamento dell'aiuto richiesto con le domande di aiuto, la seguente documentazione i risultati dei controlli trimestrali in loco:
 - a) una copia della propria check - list dei controlli trimestrali con i relativi allegati/verbali di controllo;
 - b) una copia di qualsiasi altro elaborato e verbale relativo alla campagna in questione.
- **invia all'Organismo pagatore AGEA** entro il 31 dicembre successivo alla chiusura della campagna, e relativamente a ciascuna impresa di trasformazione, i verbali di controllo relativi alla riconciliazione contabile finanziaria

7. GESTIONE DEGLI ARCHIVI

SIN è tenuta ad archiviare una copia dei verbali di controllo redatti e sottoscritti in contraddittorio e, nel caso di constatazioni e/o di infrazioni, deve darne immediata comunicazione all'Organismo Pagatore AG.E.A. per gli adempimenti di competenza.

SIN trasmette una copia dei verbali in originale, inclusi i documenti giustificativi allegati, alla Regione che provvede alla loro archiviazione.

Gli archivi dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy. La documentazione dovrà rimanere negli archivi per i dieci anni successivi alla chiusura del procedimento, coincidente con l'ultimo pagamento. In presenza di ricorsi, per chiusura del procedimento si intende l'emanazione della sentenza definitiva e l'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti. Le modalità di archiviazione di ciascuna pratica, devono assicurare l'integrità dei documenti e la pronta reperibilità della documentazione relativa a ciascun fascicolo in occasione di eventuali verifiche e controlli.

8. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

Si ricorda che i dati personali presenti nelle diverse fasi dei procedimenti gestiti dagli Organi delegati, in modo manuale o informatizzato, sono trattati per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

L'accesso ai succitati dati è riconosciuto a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto stabilito dal Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed è disciplinato dai rispettivi regolamenti di attuazione

NOTE E CASI PARTICOLARI

1. Produzione di miscele

L'impresa di trasformazione è tenuta ad indicare gli eventuali prodotti miscelati e/o gli additivi aggiunti ai foraggi disidratati e/o macinati, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonché il tasso di incorporazione nel prodotto finito.

2. Prodotti non soggetti all'aiuto

L'impresa di trasformazione che lavora o tratta prodotti diversi dai foraggi essiccati di cui si richiede l'aiuto (altri foraggi, additivi, leganti) è tenuta a mantenere distinto il processo di lavorazione e ad avere, per questi, una contabilità di magazzino distinta dai foraggi essiccati.

Se l'impresa di trasformazione, nel corso della campagna, vuole utilizzare l'impianto per la lavorazione di prodotti diversi dai foraggi essiccati deve darne comunicazione a SIN con cinque giorni lavorativi in anticipo rispetto all'inizio della lavorazione.

Quest'ultima, dopo aver effettuato i controlli del caso, comunica tempestivamente la circostanza all'Organismo Pagatore AG.E.A..

SIN può effettuare controlli relativi ai prodotti non soggetti all'aiuto, nel caso in cui lo reputi necessario, e quindi verificare la contabilità di magazzino e tutti i documenti necessari per l'espletamento degli accertamenti.

3. Foraggi essiccati ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa di trasformazione

Devono essere oggetto di controllo i quantitativi di foraggi essiccati per i quali un'impresa di trasformazione abbia già beneficiato dell'aiuto, che vengono ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa. Si ricorda che l'ammissione o riammissione può avvenire solo dopo la necessaria comunicazione dell'impresa, a cui deve seguire l'autorizzazione.

4. Calcolo dell'umidità media giornaliera dei foraggi da destinare alla disidratazione

L'umidità media giornaliera indicata nel registro, viene misurata dall'impresa di trasformazione confrontando i quantitativi di foraggi da disidratare utilizzati con i quantitativi di foraggi disidratati ottenuti (Reg. CE 382/05, art.

11 punto 3), considerando nel foraggio disidratato e l'umidità media convenzionale del 10% del foraggio disidratato.

5. Obbligatorietà della presenza dei buoni di consegna

E' obbligatorio che, anche per i conferimenti all'impresa di trasformazione di foraggi provenienti da terreni in possesso della stessa (di proprietà o con contratti di affitto a quantità e/o superficie) i carichi siano accompagnati da buoni di consegna, che permettano collegare il foraggio consegnato alle particelle agricole su cui è stato coltivato

Allegati

A. 1 Schede

- *scheda 1* – Istruzione per il prelievo dei campioni
- *scheda 2* – Note sintetiche relative al controllo contabile
- *scheda 3* - Criteri di selezione e costituzione dei campioni dei controlli contabili
- *scheda 4* – Controllo dei consumi energetici
- *scheda 5* – Rilevazione fisica degli stoccaggi
- *scheda 6* – Riconciliazione della contabilità dell'impresa di trasformazione
- quadro generale dei controlli schema 1; 2; 3.

A. 2 Tabella modulistica

b	verbale acquisizione certificato taratura
c	prelievo campioni
d1	contabilità di magazzino
d2-d3-d4	contabilità ordinaria
d 5	verbale di riconciliazione
de2-de3-de4	contabilità di acquisto energia
f	controllo in campo mais
g-g1-g2	contabilità ordinaria acquirenti riconosciuti
i-i1	contabilità ordinaria destinatari finali
l-l1-l2	contabilità ordinaria ditte commerciali
n-n1-n2	contabilità ordinaria buon fine dei sospesi
j-j1	contabilità ordinaria produttori agricoli
s1-s2	verifica giacenze magazzino
cf	modello per archivio controlli finanziari sui destinatari di foraggi
cf1	modello comunicazione controlli finanziari az .agr
cf2	modello comunicazione controlli finanziari ditte
13 bis	Check list controlli in loco vecchi riconoscimenti
13	Check list controlli in loco trimestrale nuovi riconoscimenti
cu	comunicazioni uscite settimanali
rel_ann	relazione annuale domanda di aiuto foraggi essiccati
9	Allegato 9_Check list mensile
7	Allegato 7_Registro di Magazzino
cc	modello consegna campioni
dc	prospetto distruzione campioni